



COMMISSIONE CONSILIARE I

*Affari Generali e Istituzionali,
Bilancio e Programmazione, Personale,
Politiche di partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità*

Verbale redatto ai sensi dell'art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale

Seduta 17 febbraio 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **17** del mese di **febbraio**, alle ore **17.15**, si è riunita la Commissione Consiliare I per trattare il seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

"RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.".

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
MANTERO Carlo	X	
ANZALDO Fulvio	X	
AVOGADRO Loredana	X	
LEGNANI Stefano	X	
NEGRETTI Elena	X	
NESSI Vittorio	X	
NOSEDA Aldo	X	
VERONELLI Camilla	X	

Presenti all'inizio: Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Negretti, Nessi, Noseda, Veronelli - n. 8.

Partecipano alla seduta l'Assessore con delega agli Affari Legali Bandi e Contratti Avv. Alberto Fontana, il Sindaco Alessandro Rapinese e il Consigliere Alessandro Falanga. Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Stefania Barbato.

Il Presidente Mantero, riconosciuta la legalità dell'adunanza, alle ore 17.17 apre i lavori della Commissione e passa la parola all' **Ass. Fontana** per illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Ass. Fontana rappresenta le 6 sentenze contenute nella proposta di delibera.

La prima sentenza riguarda un appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di Como nella qualità di giudice del lavoro, appello che è stato respinto sotto tutti i profili tranne quello del riconoscimento delle spese legali a favore della parte convenuta, quindi dell'Ente, che la Corte d'Appello ha ritenuto fuori tariffa e quindi ha ridotto. Pertanto il debito maturato consta nella restituzione delle somme versate in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.

La seconda è una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Trattasi di una vicenda complessa risalente al 2005 che riguarda una lunga e complicata contesa avente ad oggetto la quantificazione dei canoni di concessione di un fabbricato concesso a suo tempo dal Comune a favore di un privato poi confluito in una società e successivamente, dopo il 2019, restituito all'Ente. Di conseguenza si è controvertito sia in ordine ai canoni di concessione sia in ordine all'indennizzo dovuto perché il concessionario aveva realizzato delle opere di miglioramento di questo bene. Dopo una lunga contesa che è a passata attraverso il giudice ordinario e il giudice amministrativo, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello della parte interessata a vedersi riconoscere il canone concessorio e l'indennizzo in misura superiore a quella stabilita che non l'aveva soddisfatto. Quindi appello respinto e conferma della condanna a versare al Comune determinate somme in restituzione a quanto il Comune aveva già provveduto a pagare. Le spese legali riconosciute a favore del Comune dovute dall'appellante, in parte sono dovute dal Comune alla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia.

La terza sentenza riguarda un licenziamento ritenuto illegittimo o meglio, un recesso dal contratto per mancato superamento del periodo di prova che era stato comunicato dall'Ente al dipendente, secondo il Tribunale di Como, senza essere motivato e durante il periodo di malattia. Con sentenza il Tribunale ha accolto il ricorso condannando l'Amministrazione comunale al pagamento di tutte le retribuzioni contrattualmente dovute, oltre agli interassi legali.

Non c'è stato reintegro del dipendente è la risposta dell'**Ass. Fontana** al quesito posto dal **Cons. Nessi**.

La quarta è una sentenza della Corte di Cassazione a fronte di una pronuncia della Commissione tributaria regionale. Il Settore Tributi del Comune di Como aveva ritenuto di dover accettare il mancato pagamento dell'IMU del 2015 con riferimento ad un immobile a cui il cittadino era stata comunicata l'imposizione. Questi riteneva non dovuta l'Imposta, se non nella misura del 50% in quanto ricadente nella fattispecie in cui l'immobile era inagibile, inabitabile e di fatto inutilizzato. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione al Comune, successivamente la Commissione regionale aveva ribaltato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello proposto dal cittadino. La Corte di legittimità ha quindi rigettato il ricorso e condannato il Comune di Como alla rifusione delle spese di lite.

La quinta sentenza riguarda il mancato rimborso del contributo unificato da parte del Comune di Como alla parte istante che ha contestato la legittimità della nota con cui il Comune aveva rigettato la relativa richiesta di rifusione. Il Comune di Como si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa di parte ricorrente. Con sentenza il TAR Lombardia ha declinato la propria giurisdizione, per essere a suo dire la relativa controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Avverso tale statuizione la parte soccombente ha interposto appello, chiedendo che venisse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Costituitosi in giudizio, il Comune di Como ha chiesto il rigetto dell'appello. Con sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, rimettendo la causa al TAR per la definizione del giudizio di merito ribadendo la circostanza che il contributo unificato era dovuto.

La sesta sentenza riguarda un soggetto senza fissa dimora che aveva fatto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., quindi ricorso d'urgenza, per vedersi riconosciuta l'iscrizione al registro anagrafico della popolazione residente. In realtà il Comune riteneva che non fosse stata presentata sufficiente documentazione idonea ad accettare la richiesta del richiedente. Il Tribunale di Como aveva accolto il ricorso d'urgenza che era stato impugnato davanti al Collegio che ha confermato la pronuncia emessa in accoglimento del ricorso, riducendo tuttavia l'importo dovuto all'erario, quale soggetto titolato a ricevere il rimborso delle spese, in quanto il ricorrente aveva richiesto il gratuito patrocinio.

Il Presidente Mantero, ringrazia **l'Ass. Fontana**, e chiede ai presenti se ci sono richieste di chiarimento e, constatato che non ci sono richieste di chiarimento né dichiarazioni di voto, apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 8 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Legnani, Negretti, Nessi, Noseda, Veronelli);

Votanti n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Noseda, Veronelli);

Favorevoli n. 5 (Mantero, Anzaldo, Avogadro, Noseda, Veronelli);

Astenuti n. 3 (Legnani, Negretti, Nessi)

Contrari n. 0

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17.30.

Como, 17 febbraio 2025

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Stefania Barbato

Cons. Carlo Mantero

(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como
art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

(firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)